

ALL. C Determinazione n. 43 del 09/05/2024

COMUNE DI EDOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE IN GESTIONE

DEL CENTRO SPORTIVO SITO IN VIA A. GELPI N. 55.

L'anno **duemilaventi** ____ addì ____ del mese di ____ in Edolo, presso la
residenza municipale, -----

FRA

IL COMUNE DI EDOLO, con sede legale a Edolo (BS) in Largo Mazzini 1, C.F.

00760070177 e P.IVA 00577230980, nella persona del Responsabile dell'Area

Amministrativa del Comune di Edolo, Dott.ssa Stefania Pignanelli, nata a ____ il

_____, C.F. _____, competente ai sensi dello Statuto Comunale e

domiciliato, per il presente atto, presso la sede dell'Ente; -----

E

L'Associazione/Società Sportiva dilettantistica con sede in _____, Via

_____ C.F. _____ e P.IVA _____, nella persona del /la Sig./ra

_____ in qualità di _____, nato/a a _____, il _____ residente in

_____, Via _____, C.F. _____; -----

PREMESSO CHE

- il Comune di Edolo è proprietario del Centro Sportivo di Via A. Gelpi n. 55; -----

- l'A.S.D/S.D.D. ha tra le proprie finalità lo svolgimento delle attività di cui al
presente contratto e che a tal fine è dotata della capacità operativa adeguata; -----

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 46 del 30/04/2024 sono state definite le
linee di indirizzo in merito all'affidamento della gestione del Centro sportivo di Via A.

Gelpi n. 55, ed è stato demandato al Responsabile dell'Area Amministrativa di
determinare la modalità di affidamento della gestione del Centro Sportivo per un

periodo di anni 3 (tre), eventualmente rinnovabili; -----

- Con Determinazione dell'Area Amministrativa n. 43 del 09/05/2024 è stato approvato,
tra gli altri, l'allegato C, contenente lo Schema di convenzione per la concessione in
gestione del Centro Sportivo di Via A. Gelpi n. 55. -----

TRA LE PARTI SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE -----

1.1 Oggetto della presente Convenzione è la concessione in gestione del Centro
Sportivo di Via A. Gelpi n. 55, composto da: -----

- due campi da tennis scoperti; -----
- area verde; -----
- area verde dotata di attrezzature sportive; -----
- parco bici composto da n. 10 biciclette elettriche; -----
- immobile da adibire ad attività di somministrazione di alimenti e bevande, con
annessi n. 2 spogliatoi, bagni e docce; -----

Con la previsione di un utilizzo dei campi da tennis riservato ai soli soggetti tesserati,
sia appartenenti alla _____, sia appartenenti ad altre associazioni
sportive (in quanto è unicamente per i soggetti tesserati ad una Federazione sportiva
nazionale, Disciplina sportiva associata e Ente di promozione sportiva che deve essere
stipulata l'assicurazione obbligatoria, ai sensi del D.P.C.M del 3 novembre 2010, art. 1),
generalmente teso a favorire l'aggregazione sociale e giovanile. -----

1.2 Tale convenzione consiste nella gestione di un pubblico servizio. -----

1.3 L'impianto sportivo oggetto della presente Concessione è catastalmente individuato
al NCT foglio 58 particella 112, così come identificato nella planimetria in all. a). -----

1.4 Rientra nella presente concessione, esclusivamente in funzione di responsabilità di
manutenzione area verde e sfalcio del verde in capo alla A.S.D/S.D.D....., anche il

mappale catastalmente individuato al NCT foglio 58 particella 294. -----

1.5 L'ASD/SDD è tenuta alla riscossione delle tariffe per l'utilizzo dei campi da tennis e per il noleggio delle bici elettriche entro i limiti tariffari definiti dall'Amministrazione Comunale. -----

1.6 L'accertamento della riscossione di tariffe diverse da quelle massime prescritte comporterà l'automatica risoluzione del presente contratto, previa comunicazione con lettera raccomandata / PEC. -----

ART. 2 - SCOPO DELLA CONCESSIONE -----

2.1 Scopo della concessione è assicurare, tramite una corretta gestione dell'impianto sportivo, il più ampio utilizzo dello stesso per finalità sportive, sociali e ricreative. -----

2.2 Con la concessione dell'impianto sportivo si intende favorire la diffusione e la pratica dell'attività sportiva, ludico-motoria e ricreativa quale momento imprescindibile per lo sviluppo della persona e per l'affermazione della cultura del benessere e della qualità della vita e garantire una gestione sociale dell'impianto con massima apertura alle esigenze dell'utenza. -----

ART. 3 - PROPRIETA' DELL'IMPIANTO SPORTIVO -----

3.1 L'Impianto Sportivo appartiene al patrimonio indisponibile del Comune di Edolo. --

3.2 Ogni addizione o miglioria realizzata in corso di esecuzione della presente Convenzione, anche ove vi abbia provveduto il Gestore a proprie cura e spese, deve intendersi di proprietà del Comune di Edolo sin dalla sua realizzazione. -----

ART. 4 – CONSEGNA DELL'IMPIANTO SPORTIVO -----

4.1 Le parti si danno reciprocamente atto che la consegna dell'impianto avviene nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, che il Gestore dichiara di conoscere ed accettare integralmente. -----

4.2 Al momento della consegna dell'impianto, il Gestore ha comunicato all'Ente i

nominativi del Responsabile per gli aspetti gestionali ed organizzativi, del Responsabile per la conduzione e il coordinamento tecnico nonché del Responsabile della sicurezza.

ART. 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE -----

5.1 La concessione in gestione dell'impianto sportivo ha una durata di 3 (tre) anni a decorrere dal _____, con termine alla data del ____/2026, eventualmente rinnovabili per ulteriori 3 (tre) anni. -----

5.2 Alla scadenza della Convenzione ovvero in caso di sua revoca, recesso o risoluzione, l'impianto sportivo ritornerà nella disponibilità del Comune, ferma restando la possibilità dell'Ente di autorizzare l'ASD/SSD alla prosecuzione della gestione ordinaria per un periodo temporaneo, nelle more dell'individuazione di un altro soggetto gestore. -----

ART. 6 – CANONE DELLA CONCESSIONE -----

6.1 Per l'intera durata della presente Convenzione, il Gestore eroga al Comune di Edolo un canone concessorio pari ad € _____ (_____/00). -----

ART. 7 - USO DELL'IMPIANTO SPORTIVO -----

7.1 (Priorità d'uso alle attività sportive) - L'impianto sportivo è prevalentemente riservato alle attività sportive. Altri tipi di attività devono essere comunicati dal Gestore al Comune per l'acquisizione della specifica autorizzazione. -----

7.2 (Scuola) - La fruizione dell'impianto sportivo da parte degli studenti degli istituti scolastici edolesi deve essere favorita, anche mediante stipula di convenzioni tra l'ASD/SSD _____ e gli istituti scolastici. -----

7.3 (Vigilanza) - Il Gestore vigila sull'utilizzo dell'impianto con la diligenza del buon padre di famiglia, impegnandosi a mantenerlo in uno stato di efficienza e conservazione non inferiore a quello in cui l'ha ricevuto per riconsegnarlo al concedente, al termine della Convenzione, o in caso di revoca o risoluzione della stessa, nelle migliori

condizioni, salvo il normale deterioramento d'uso. -----

7.4 (Consumo energetico) - Il Gestore adotta tutte le pratiche, inclusa la sensibilizzazione e responsabilizzazione degli utilizzatori dell'impianto, finalizzate al raggiungimento di migliori livelli di riduzione dei consumi energetici e al rispetto e qualità dell'ambiente. -----

7.5 (Soggetti utilizzatori) - L'Impianto sportivo può essere utilizzato: -----

a) dal Gestore, per le proprie attività sportive; -----

b) dai soggetti tesserati, sia appartenenti all'ASD/SSD _____, sia appartenenti ad altre associazioni sportive, in quest'ultimo caso, presentandone prova; -----

c) dal Comune (per iniziative proprie o promosse/patrociate), nelle giornate (max 20 all'anno) condivise con il Gestore in tempo utile alla programmazione degli spazi. In tali giornate, il Gestore garantisce l'accesso all'impianto sportivo senza oneri per i terzi fruitori indicati dal Comune. Il Gestore può chiedere l'adozione, a cura ed a spese del terzo utilizzatore, di accorgimenti necessari a preservare l'integrità dell'impianto sportivo; -----

d) da soggetti terzi, non tesserati, nei limiti di quanto fruibile senza un'assicurazione legata al tesseramento. -----

7.6 (Regolamento d'uso) - Il Gestore, entro 30 gg dalla sottoscrizione della presente Convenzione, predispone apposito Regolamento d'uso dell'impianto recante le modalità, le responsabilità e le prescrizioni d'accesso e d'uso dello stesso, da esporre in modo visibile all'utenza. Copia del Regolamento viene trasmesso al Comune. -----

ART. 8 - MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'IMPIANTO SPORTIVO -----

8.1 Il Gestore si occupa della manutenzione ordinaria dell'impianto sportivo con periodica continuità temporale, preservandone l'agibilità e il decoro e garantendo lo svolgimento in sicurezza delle attività in esso programmate. L'ASD/SDD è tenuta a

provvedere alla manutenzione ordinaria, alla custodia ed alla pulizia dei campi da tennis

ed in particolare: -----

a) alle operazioni periodiche o occasionali di conduzione, controllo, pulizia e manutenzione ordinaria consistente in: -----

- manutenzione costante del fondo e periodica del manto e ripristino giornaliero

dopo ogni gara/partita; -----

- irrorazione costante del manto soprattutto nel periodo estivo; -----

- riparazione delle linee di fondo (righe) deteriorate, della rete dei campi, nonché il

loro approntamento annuale e periodico; -----

b) alle operazioni giornaliere di controllo pulizia e conduzione consistenti nella: -----

- pulizia e disinfezione di spogliatoi, docce e servizi igienici; -----

- prenotazione, vigilanza e custodia dei campi. -----

8.2 La normativa di riferimento è il Testo Unico dell'Edilizia (D.P.R. 380/2001), che al

suo art. 3 lett. a) definisce gli interventi di manutenzione ordinaria come “gli interventi

edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture

degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti

tecnologici esistenti.”. Per “finiture” si intendono le parti di un elemento strutturale o

tecnologico sostituibili e rinnovabili senza sostituire l'intero elemento strutturale o

tecnologico. Per “integrazione di impianti tecnologici esistenti” si intende

l'ammodernamento di impianti esistenti e l'aggiunta di componenti tecnologiche in

impianti esistenti, mentre non si intende la destinazione ex-novo di vani ad ospitare

servizi igienici o impianti tecnologici. -----

8.3 Il Gestore predispone ed aggiorna, rendendolo disponibile al Comune nel caso di

sua richiesta: -----

- il piano delle manutenzioni ordinarie dell'impianto sportivo per l'anno successivo; ----

- il registro delle verifiche periodiche effettuate sull'impianto sportivo; -----

8.4 Il Gestore provvede all'esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria nei modi e con i mezzi stabiliti dalla vigente normativa in materia. -----

8.5 Le pulizie sono a carico del Gestore. -----

8.6 il Gestore si occupa della manutenzione e cura delle essenze erbose ed arboree presenti, della semina delle parti erbose mancanti, del taglio dell'erba almeno ogni 10 giorni o quando se ne presenti la necessità, della concimazione, dell'annaffiatura ed, all'occorrenza, della potatura verde delle aree catastalmente individuate al NCT foglio 58 particella 112 e particella 294. -----

ART. 9 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E UTENZE DELL'IMPIANTO SPORTIVO -----

9.1 La manutenzione straordinaria dell'impianto compete al Comune di Edolo; -----

9.2 Il Gestore si impegna a segnalare le necessità di interventi straordinari nel Centro sportivo al Comune; -----

9.3 Resta salva la facoltà, per il Comune, di chiudere l'impianto, previo avviso al Gestore, per lo svolgimento degli interventi di manutenzione straordinaria. Nessun indennizzo, in tal caso, è dovuto al Gestore. -----

9.4 Tutte le utenze dell'impianto sportivo sono a carico del Gestore. -----

ART. 10 - MIGLIORIE E ADDIZIONI -----

10.1 Qualora il Gestore intenda apportare, a propria cura e spese, modifiche o miglioramenti all'impianto sportivo, finalizzati alla valorizzazione della struttura ed all'eventuale adeguamento alle normative, deve richiedere preventiva autorizzazione al Comune. -----

10.2 Il Gestore provvede all'esecuzione degli interventi a mezzo di soggetti qualificati e selezionati nel rispetto dei principi della normativa vigente. -----

ART. 11 - RESPONSABILITA' ED OBBLIGHI DEL GESTORE -----

11.1 (Gestore unico responsabile) - Il Gestore è l'unico responsabile nei confronti del

Comune di Edolo nell'ambito della gestione e del funzionamento dell'impianto

sportivo. Lo stesso gestisce e custodisce l'impianto sportivo direttamente ed

esclusivamente, osservando la massima diligenza nell'utilizzazione dei locali, degli

spazi sportivi, degli attrezzi, degli spogliatoi, dei servizi ecc., in modo da evitare

qualsiasi danno a terzi o all'impianto, ai suoi accessori ed a quant'altro di proprietà del

Comune. L'Associazione assume a proprio carico ogni responsabilità in caso di

infortunio o di danni arrecati a persone, animali o cose nell'espletamento delle attività

presso il Centro. Il Gestore si obbliga a tenere indenne il Comune da ogni azione che

possa essere intentata da terzi per il risarcimento dei danni da responsabilità civile e/o

penale derivanti dall'esecuzione delle attività derivanti dal presente contratto -----

11.2 (Apertura, chiusura e conduzione dell'impianto) – Il Gestore: -----

- comunica annualmente al Comune di Edolo le giornate di apertura e di chiusura

dell'impianto con i relativi orari; -----

- comunica tempestivamente eventuali variazioni delle giornate di apertura e chiusura;

- pubblicizza tali giornate di apertura tramite diversi canali di comunicazione; -----

- nelle giornate di apertura, apre, chiude e conduce l'impianto in favore dei suoi fruitori,

senza interruzione, salve cause di forza maggiore o a seguito di espressa richiesta

motivata ed autorizzata dal Comune; -----

- segnala immediatamente al Comune tutte le circostanze e i fatti che nel corso del

periodo di concessione possono pregiudicare il regolare svolgimento dell'attività. -----

Il Centro Sportivo verrà chiuso periodicamente nel periodo invernale o comunque nel

periodo in cui risulta impraticabile l'attività all'aperto a discrezione dell'AS.D./S.S.D.. -

Gli orari di gioco sono stabiliti dalle ore 08.30 alle ore 23.30, con l'assistenza, costante,

nel periodo di apertura, di un soggetto dipendente, socio, collaboratore e/o altro del Centro Sportivo che raccolga le prenotazioni e tenga aperti i campi da tennis ed accessibili le altre attrezzature sportive, comprese le bici elettriche, nonché vigili e controlli sugli stessi. -----

11.3 (Autorizzazioni) – Il Gestore possiede le autorizzazioni previste dalle vigenti norme per lo svolgimento di tutte le attività consentite dalla Convenzione, che devono essere acquisite e mantenute valide a sua cura e spese. -----

11.4 (Atleti) – Il Gestore si accerta, rispetto agli atleti, che siano state adempiute tutte le incombenze prescritte per la pratica dell'attività sportiva (es. possesso delle certificazioni mediche). -----

11.5 (Scritture contabili) – Il Gestore tiene le scritture contabili a norma di legge e rispetta tutti gli adempimenti fiscali e amministrativi. -----

11.6 (Prescrizioni in materia di gare/allenamenti) – Il Gestore si attiene alle norme vigenti in materia di gare, allenamenti ed esercizi sportivi, nonché a tutte le disposizioni e prescrizioni che il Comune ritiene di emanare in ordine alla concessione. -----

11.7 (Ulteriori obblighi) – il Gestore si obbliga a: -----

a) ad assicurare la perfetta regolarità e la completa efficienza del Centro, dei servizi e delle attrezzature, garantendo l'immediato allertamento dei servizi di pronto intervento e di assistenza medica nei casi di urgenza, nonché una continua, attenta e sicura sorveglianza comportamentale ed igienica dei frequentatori del Centro evitando attività che possano arrecare molestia o danno ai frequentatori medesimi; -----

b) ad assumere a proprio carico tutte le imposte e le tasse relative al Centro in concessione; -----

c) a realizzare campagne promozionali e di sensibilizzazione al fine di migliorare la collaborazione e la partecipazione dell'utenza ed a promuovere l'allargamento della

base dei praticanti l'attività sportiva; -----

d) a svolgere ogni attività inerente la conduzione tecnica e funzionale del Centro; -----

e) a rifondere il Comune per gli eventuali danni e deterioramenti provocati da incuria o negligenza; -----

f) a servirsi dell'immobile da adibire ad attività di somministrazione di alimenti e bevande **esclusivamente** per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, previa acquisizione dei necessari permessi e/o autorizzazioni, da esercitarsi in conformità a quanto prescritto dalle vigenti norme in materia. Le autorizzazioni necessarie per l'esercizio dell'attività al termine del periodo contrattuale devono essere riconsegnate al Comune senza che l'A.S.D./S.D.D. possa vantare alcuna pretesa anche economica; -----

g) a consentire agli utenti dei campi da tennis l'utilizzo delle docce e dei servizi igienici, mantenendoli in perfetto ordine e pulizia a proprie cure e spese; -----

h) ad esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande durante gli orari di gioco del tennis: dalle ore 8.30 alle ore 23.30 e solo durante il periodo di apertura del Centro Sportivo; -----

i) a non effettuare trattenimenti musicali all'esterno o all'interno dell'immobile e dell'area verde o altre attività che a giudizio insindacabile del Comune possano creare disturbo al vicinato, fatta salva la possibilità di effettuare 4 (quattro) "eventi" all'anno da concordarsi con il Comune; -----

l) a tenere aperta l'area verde al pubblico negli stessi orari di apertura del Centro Sportivo; -----

m) a sostenere le spese relative alla manutenzione ordinaria dell'impianto di illuminazione del tennis, della pompa dell'acqua dei campi da tennis, della caldaia per le docce, con obbligo di segnalazione al Comune dei necessari interventi di tipo

straordinario. -----

n) ad esporre all'esterno del Centro sportivo, nel luogo principale di accesso, in modo

ben visibile all'utenza, gli orari, il periodo di apertura e le tariffe praticate. -----

ART. 12 – ADOZIONE AREA VERDE ATTREZZATA -----

12.1 L'ASD/SSD adotta l'area verde attrezzata ricompresa nel Centro Sportivo

in Via A. Gelpi, n. 55, facendosi carico di ogni obbligo e responsabilità previsti nel

presente contratto e nello specifico: -----

1. L'Associazione è tenuta a provvedere alla manutenzione ordinaria, alla custodia ed

alla pulizia dell'area e delle attrezzature annesse. -----

2. L'Associazione è tenuta a garantire la libera fruizione al pubblico dell'area e delle

attrezzature annesse, in tutto il periodo di apertura del Centro sportivo e comunque

in tutto il periodo in cui sia praticabile l'attività all'aperto. -----

ART. 13 – BIKE SHARING PER IL COMUNE DI EDOLO

13.1 All'interno della concessione in gestione del Centro sportivo di Via A. Gelpi n. 55,

viene ricompresa anche la gestione del servizio di noleggio delle n. 10 (dieci) bici

elettriche, nel rispetto di quanto previsto dall'Accordo di Collaborazione sottoscritto tra

la Provincia di Brescia, i Comuni e gli Enti coinvolti nel progetto "Move in Green"

approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 109 del 20/09/2022 e dal

Regolamento Comunale approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del

04/08/2023 e ss.mm.ii. -----

13.2 Il Gestore diviene concessionario del servizio in oggetto, applica le tariffe previste

dall'Amministrazione ed incassa le medesime. -----

13.3 L'ASD/SDD è tenuta a garantire la fruizione al pubblico delle biciclette

elettriche, in tutto il periodo di apertura del Centro sportivo. -----

13.4 L'ASD/SDD inoltre: -----

- tiene aggiornato l'Albo degli utenti autorizzati al Servizio di Bike Sharing, chiedendo

la compilazione del "Modulo di registrazione" ai nuovi iscritti; -----

- tiene aggiornato il File "Template Monitoraggio" necessario ai fini della

rendicontazione alla Provincia di Brescia; -----

- richiede la compilazione del "Questionario di soddisfazione" agli utenti del servizio; --

13.5 L'Accordo sottoscritto tra la Provincia di Brescia ed il Comune di Edolo termina

nel 2027, a far data dal 2028 la presenza del servizio di bike sharing dipenderà

dall'eventuale rinnovo dell'Accordo medesimo. -----

13.6 Il Comune di Edolo riceve annualmente dalla Provincia di Brescia un contributo

pari ad € 3.000,00 per la manutenzione delle n. 10 bici elettriche, ha conseguentemente

affidato il servizio di manutenzione ad apposito operatore economico. Eventuali

ulteriori spese di manutenzione ordinaria da sostenersi nel corso di ogni anno saranno a

carico del Gestore. -----

ART. 14 – PERSONALE/COLLABORATORI IMPIEGATI NELLA GESTIONE

14.1 La gestione dell'impianto sportivo è a totale carico del Gestore, che può

provvedervi con personale dipendente o con Ditte terze, ferma l'osservanza delle norme

vigenti in materia di personale, sicurezza sul lavoro, prevenzione infortuni e pagamento

degli oneri contributivi e previdenziali. -----

14.2 Sono in carico al Gestore gli obblighi e gli oneri assicurativi, antinfortunistici,

assistenziali e previdenziali relativi al proprio personale (e a quello di eventuali soggetti

incaricati) impegnato nella gestione; -----

14.3 Il Gestore è responsabile della sicurezza degli operatori impegnati nelle attività

derivanti dall'utilizzo dell'impianto sportivo, di tutti i fruitori dell'impianto stesso

anche rispetto alle installazioni e materiali dai medesimi utilizzati. -----

14.4 Per il personale eventualmente impegnato a titolo di volontariato, il Gestore si

assume la piena responsabilità, anche in ordine al rispetto di eventuali obblighi

assicurativi e previdenziali previsti dall'ordinamento in ogni tempo vigente. -----

14.5 Il Comune resta estraneo ai rapporti che il Gestore intraprende con terzi

(organizzazioni di volontariato, imprese di pulizia, Ditte specializzate ecc.) posti in

essere a qualsiasi titolo, anche di fatto. Nessun onere pertanto è a carico del Comune per

l'eventuale assunzione, a qualsiasi titolo, di personale da parte del Gestore, che è tenuto

a far fronte ad ogni obbligo previsto dalla normativa vigente in ordine agli adempimenti

fiscali, tributari, previdenziali ed assicurativi riferibili al personale dipendente e non,

sollevando il Comune da ogni responsabilità al riguardo. -----

14.6 Il Comune rimane indenne e sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità per

proteste di terzi – compresi gli utenti dei campi da tennis – in dipendenza di danni,

disturbi e molestie derivanti dall'inosservanza da parte dell'A.S.D./S.S.D. e dei suoi

eventuali dipendenti e/o collaboratori e/o incaricati a qualsiasi titolo, delle norme

legislative vigenti e stabilite dal presente contratto. -----

14.7 Il personale, dipendente o comunque impiegato nelle attività oggetto del presente

contratto deve tenere un comportamento serio e corretto. -----

14.8 Il personale e/o altri incaricati ad ogni titolo dell'Associazione devono essere

muniti di idonei elementi di riconoscimento. -----

14.9 Il personale ritenuto non professionalmente idoneo o inadeguato a causa del

proprio comportamento deve essere sostituito dall'Associazione. -----

ART. 15 - ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA -----

15.1 Ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 (Testo Unico sulla sicurezza), il Gestore adotta le

misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione rispettando, ove

presente, l'apposito Piano di Emergenza. -----

15.2 Ai sensi del Decreto del Ministro della Salute n. 388/2003, il Gestore munisce la

struttura (entro 30 gg dalla sottoscrizione della presente Convenzione, dandone comunicazione al Comune), qualora sprovvista, di cassetta medica, dotandola in modo continuativo di tutti gli elementi utili ad effettuare un primo soccorso in caso di necessità. -----

15.3 Ai sensi del Decreto del Ministro della Salute del 24/04/2013 "Disciplina della certificazione dell'attività sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita", del Decreto del 26/06/2017, della Legge del 4/08/2021 n. 116 il Centro Sportivo di Via A. Gelpi è munito di defibrillatore automatico (D.A.E.), Il Comune di Edolo si occupa della sua continua manutenzione. Il Gestore si attiene a quanto previsto dalla normativa vigente per il corretto uso del defibrillatore. -----

15.4 Il Gestore effettua le verifiche periodiche sulle strutture ed attrezzature dell'impianto e registra tale attività in appositi registri, rendendoli visibili al Comune nel caso di controlli. -----

15.5 Il Gestore segnala senza ritardo agli Uffici Tecnici del Comune – per gli interventi di manutenzione straordinaria di competenza - ogni situazione di fatto che possa pregiudicare le condizioni di sicurezza dell'impianto, previa la messa in sicurezza dell'ambito interessato e, nei casi più gravi, l'esclusione dell'accesso al pubblico. -----

ART. 16 - CONTROLLI DA PARTE DEL COMUNE -----

16.1 Senza esonero alcuno da responsabilità del Gestore e senza che pertanto il Comune possa in nessun modo e in nessun caso esser ritenuto responsabile in modo aggiuntivo, sostitutivo o surrogatorio, lo stesso si riserva di verificare periodicamente, a mezzo di propri funzionari incaricati, lo stato d'uso dell'impianto sportivo e la conformità della gestione alle disposizioni convenzionali, legislative e regolamentari, con ogni più ampia facoltà e nei modi ritenuti più idonei. -----

ART. 17 - RELAZIONE ANNUA DI GESTIONE -----

17.1 Con cadenza annuale, il Gestore è tenuto a presentare al Comune, entro 30 gg. dall'approvazione del Bilancio, una relazione economico-gestionale delle attività svolte, da cui si evinca: -----

a) il dettaglio di tutti i proventi e delle spese sostenute (Rendiconto Economico dell'intera Gestione della Centro Sportivo); -----

b) le tipologie di utenza; -----

c) l'elenco dei Soci e la composizione dell'organo amministrativo in carica, i nominativi del Responsabile della Gestione, del Responsabile della Conduzione tecnica e del Responsabile per la Sicurezza sul lavoro, se diversi da quelli già comunicati. -----

17.2 Alla relazione devono essere allegati: -----

a) lo Statuto del Gestore, se modificato rispetto a quello già comunicato; -----

b) i verbali delle ispezioni periodiche e dei controlli relativi all'efficienza degli impianti, con l'indicazione dei nominativi del personale/Ditte che li hanno effettuati; ---

c) il Bilancio. -----

ART. 18 - PUBBLICITA' E PROVENTI PUBBLICITARI -----

18.1 Il Gestore ha a suo carico la pubblicità cartellonistica (fissa e mobile) all'interno dell'Impianto Sportivo. A tal fine: -----

a) stipula in proprio i relativi contratti, esonerando da ogni responsabilità il Comune di Edolo; -----

b) provvede ed è responsabile in via esclusiva della corretta installazione, del collaudo e della manutenzione di tutti i tipi di supporto dei pannelli pubblicitari, che devono garantire l'assoluta sicurezza dell'impianto; -----

c) ha a suo carico le richieste di autorizzazione ed il pagamento delle imposte previste per l'installazione di pubblicità nelle forme previste. -----

18.2 Tutti i proventi della gestione della pubblicità sono introitati direttamente dal

Gestore, che si fa carico degli oneri: -----

a) per il pagamento di ogni inerente tassa o imposta, in conformità al vigente

Regolamento Comunale; -----

b) per l'acquisizione di ogni prescritta autorizzazione; -----

c) per la rimozione, alla scadenza della Concessione, di tutti i cartelloni pubblicitari

collocati nell'impianto sportivo, nonché per il ripristino dello stato manutentivo delle

superfici occupate con cartelloni o scritte pubblicitarie. -----

ART. 19 - GARANZIE E ASSICURAZIONI -----

19.1 Il Gestore risponde verso il Comune per eventuali danni arrecati agli impianti ed

agli attrezzi, accessori ed arredi di proprietà comunale da parte degli utenti o visitatori

ivi presenti a qualsiasi titolo, con conseguente tempestivo ripristino/sostituzione delle

parti danneggiate, nei periodi di apertura del Centro Sportivo. -----

19.2 A garanzia dei rischi connessi alle attività derivanti dalla gestione dell'impianto

sportivo, il Gestore consegna al Comune, all'atto della stipula della presente

Convenzione, copia delle seguenti polizze stipulate con Compagnia di primaria

importanza in possesso dei requisiti previsti dall'art.106 del D.Lgs 385/93: -----

a) polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi R.C.T. (massimale di

almeno € 2.5 milioni per sinistro) e, nel caso, verso prestatori di lavoro R.C.O.

(massimale di almeno € 1.5 milioni per sinistro/persona, per la copertura di ogni rischio

derivante dalle attività esercitate, dall'uso dell'impianto sportivo, dallo svolgimento di

manifestazioni sportive ed extra-sportive nonché di eventuali danni derivanti dalle

attrezzature, e comunque per ogni danno riconducibile alle attività svolte in costanza di

Concessione); -----

b) polizza assicurativa per il rischio locativo, con massimale di € 800.000,00

(ottocentomila/00) valore immobiliare ed € 80.000,00 (ottantamila/00) valore mobiliare,

per eventuali danni alla struttura ed al contenuto. -----

19.3 Le polizze indicate riportano specifica clausola che obbliga la Società di assicurazione a dare avviso scritto al Comune, a mezzo lettera raccomandata A.R o P.E.C., del mancato pagamento dei premi. -----

19.4 L'esistenza delle polizze non libera il Gestore dalle proprie responsabilità, avendo essa solo lo scopo di fornire ulteriori garanzie. -----

19.5 Per tutta la durata della Convenzione, non possono aver luogo diminuzioni delle somme assicurate, storno o disdetta senza il consenso del Comune e copia dell'attestazione di pagamento dei premi dovrà essere inoltrata annualmente al Comune.

19.6 Eventuali franchigie e scoperti presenti nelle polizze restano a totale carico del Gestore, ove l'evento dannoso sia conseguenza di suoi inadempimenti/responsabilità agli impegni assunti con la presente Convenzione. -----

19.7 L'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia delle polizze assicurative di cui al presente articolo è condizione essenziale per il Comune e pertanto, qualora il Gestore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui trattasi, il Comune dichiara la decadenza immediata della Concessione, fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito. -----

ART. 20 - DIVIETO DI SUB-CONCESSIONE -----

20.1 È fatto divieto al Gestore di sub-concedere, anche solo in parte, la concessione oggetto della presente Convenzione a terzi. L'eventuale elusione di fatto di tale divieto, costituisce causa di risoluzione della Convenzione. -----

20.2 Non rientra tra i casi di sub-concessione l'utilizzo da parte di terzi, anche continuativo per singola stagione sportiva, di spazi orari dell'impianto sportivo. -----

ART. 21 - DEPOSITO CAUZIONALE -----

21.1 A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti con la presente

Convenzione, il Gestore (ai sensi dell'art. 53 co. 4 del D.Lgs. n. 36/2023) ha costituito

una cauzione definitiva, mediante deposito o polizza fidejussoria, pari al 5% del valore

contrattuale, corrispondente ad € 9.555,00. La garanzia fidejussoria prevede

espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore

principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 secondo comma del Codice

Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice

richiesta scritta del Comune. La garanzia deve essere integrata ogni volta che il Comune

proceda alla sua escussione, anche parziale, ai sensi della presente concessione. Detta

cauzione rimarrà vincolata fino al termine degli effetti della presente concessione. -----

ART. 22 - RISOLUZIONE PER GRAVE INADEMPIMENTO DEL GESTORE --

22.1 Il Comune, ai sensi del Codice Civile, può avvalersi della facoltà di dichiarare

risolta la presente Convenzione e, eventualmente, di esperire azioni per il risarcimento

dei danni causati, comunicando al Gestore la propria intenzione di avvalersi di tale

facoltà, nei seguenti casi di grave inadempimento, indicati a titolo esemplificativo e non

esaustivo: -----

a) violazioni o inosservanze della Convenzione o delle norme, prescrizioni o

provvedimenti che mettano in pericolo la funzionalità dell'impianto sportivo e la

sicurezza per gli utenti o per il personale o per i fruitori a qualunque titolo; -----

b) utilizzo dell'impianto sportivo per finalità difformi da quelle consentite dalla

presente Convenzione; -----

c) violazione del divieto di sub-concessione; -----

d) mancato pagamento dei premi assicurativi; -----

e) mancato inizio dell'attività nei termini previsti; -----

f) sospensione non autorizzata dell'attività per oltre due giorni consecutivi; -----

g) personale adibito al servizio privo dei requisiti di legge; -----

h) mancata sostituzione di personale che si sia reso responsabile di comportamento

scorretto nei confronti degli utenti e/o ospiti; -----

i) scioglimento o cessazione o modifica oggetto sociale dell'Associazione che non sia

coerente con la gestione dell'impianto di cui al presente atto; -----

l) altre cause previste dalla presente Convenzione. -----

22.2 Al verificarsi delle circostanze previste nel precedente comma, o di ogni altro

grave inadempimento, il Comune assegna un termine perentorio congruo e comunque

non inferiore a 15 (quindici) giorni entro cui il Gestore può rimuovere le cause di

risoluzione o trasmettere le proprie giustificazioni. Se il Gestore non rimuove dette

cause o non giustifica il proprio inadempimento con adeguate e ammissibili

motivazioni, il Comune può dichiarare risolta la Convenzione con semplice

comunicazione scritta del provvedimento di risoluzione. -----

ART. 23 - REVOCA DELLA CONCESSIONE -----

23.1 È facoltà del Comune, a prescindere da qualunque inadempimento del Gestore,

procedere alla revoca della Convenzione, con preavviso non inferiore ai due mesi, per

motivi di pubblico interesse o con effetto immediato dal ricevimento di comunicazione

raccomandata/PEC per l'applicazione delle disposizioni normative obbligatorie che

comportino la cessazione della gestione. -----

23.2 La revoca può essere disposta nei seguenti casi: -----

a) per rilevanti motivi di pubblico interesse; -----

b) per gravi motivi di ordine pubblico; -----

c) per il venire meno della fiducia nei confronti del Gestore, dovuta al verificarsi di

fatti, comportamenti, atteggiamenti incompatibili con le finalità pubbliche

dell'impianto; -----

d) per ogni altra causa prevista nella presente Convenzione. -----

ART. 24 - INADEMPIMENTI E PENALITA' -----

24.1 Si qualificano come inadempimenti passibili di penalità, qualora non causati da situazioni imprevedibili, i fatti, atti e comportamenti sotto elencati. Al verificarsi degli stessi, il Comune invia contestazione scritta al Gestore con invito a presentare le proprie controdeduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento. Qualora dette controdeduzioni non siano ritenute condivisibili, ovvero in mancanza delle stesse entro il termine assegnato, il Comune può dar luogo all'applicazione delle penali indicate: -----

a) mancata consegna, a richiesta del Comune, delle copie delle attestazioni di pagamento dei premi relativi alle polizze assicurative: € 150,00 per singola mancata attestazione; -----

b) mancata presentazione annuale della documentazione di cui all'art. 17 "Relazione annuale di gestione": € 50,00; -----

d) mancata predisposizione e comunicazione all'Ente del Regolamento d'uso dell'impianto sportivo, secondo quanto stabilito nell'art. 7 "Uso dell'impianto sportivo": € 50,00. -----

24.2 L'applicazione delle penali non solleva il Gestore dalle responsabilità che si è assunto con la sottoscrizione della Convenzione e di quelle derivanti dall'incuria e dall'inadempienza. -----

ART. 25 - CODICE DI COMPORTAMENTO -----

25.1 La presente Convenzione è regolata in tutti i suoi aspetti, ivi inclusa la sua validità, interpretazione ed efficacia, dalla legge dello Stato italiano. Ai sensi dell'art. 2, co. 3, del D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici", a norma dell'art. 54 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 il Gestore

e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano,

pena la decadenza della Concessione, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dal

sopracitato codice e s.m.i. -----

ART. 26 - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI

SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 -----

26.1 In relazione all'Informativa Generale sul Trattamento dei Dati Personali messi a

disposizione del Comune di Edolo si informa che questi verranno trattati per rispondere

alle specifiche finalità connesse al presente documento. Il trattamento dei Dati Personali

verrà effettuato mediante idonei strumenti cartacei, elettronici e/o telematici, con

logiche strettamente correlate alle finalità di cui sopra e, comunque, in modo tale da

garantire la sicurezza e riservatezza dei Dati stessi. Il materiale raccolto sarà utilizzato

esclusivamente per le finalità sopra indicate, un eventuale rifiuto di fornire i dati

personali impedirà l'esecuzione del servizio richiesto. -----

26.2 I Dati Personali saranno trattati per il tempo necessario all'esecuzione delle finalità

sopra indicate e verranno conservati per il tempo necessario o secondo termini di legge.

26.3 Diritti del soggetto interessato: accesso, aggiornamento, rettifica, integrazione,

cancellazione, limitazione dei dati personali trattati, ivi compresi quelli non più

necessari al perseguimento degli scopi per i quali sono stati raccolti; avere informazioni

circa la logica, le modalità e le finalità del trattamento. -----

26.4 Il Titolare del trattamento Dati è il Comune di Edolo con sede in via Largo

Mazzini, 1 25048 Edolo (BS). -----

26.5 Il Responsabile della Protezione dei Dati Personali del Comune di Edolo è

identificabile sul sito istituzionale dell'Ente, al seguente link:

<https://www.comune.edolo.bs.it/scheda-ist/dati-di-contatto-del-responsabile-della->

[protezione-dei-dati-rpd](https://www.comune.edolo.bs.it/scheda-ist/dati-di-contatto-del-responsabile-della-protezione-dei-dati-rpd) -----

ART. 27 – DISPOSIZIONI FINALI -----

27.1 Il Gestore è tenuto all'osservanza delle disposizioni in materia di concessioni di pubblico servizio. -----

27.2 Per quanto non regolamentato dalla presente Convenzione, si rinvia alle disposizioni di legge in materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto. -----

27.3 Il presente atto è redatto in un unico originale e sarà registrato solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26.04.86 nr. 131. -----

27.4 Le spese inerenti il presente atto, imposte, tasse e quant'altro necessario per dare corso legale alla concessione, immediate e future, saranno a carico del Gestore. -----

27.5 Per tutte le controversie che potrebbero insorgere relativamente all'interpretazione ed esecuzione della presente Convenzione viene dichiarato competente il Foro di Brescia. -----

ALLEGATI -----

All. a) Planimetria -----

Ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del C.C., le Parti approvano espressamente tutte le clausole contenute nella presente Convenzione. -----

Letto, approvato e sottoscritto

Per il Concessionario

Per il Concedente

A.S.D. /S.D.D.

Comune di Edolo

Il Presidente/ Rappresentante

Il Responsabile dell'Area Amministrativa

Legale

Dott.ssa Stefania Pignanelli